

Azienda Provinciale



per i Servizi Sanitari

Provincia Autonoma di Trento

**CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI
MEDICI E MATERIALI DI CONSUMO PER
EMOCOMPONENTI A USO NON
TRASFUSIONALE PER IL SERVIZIO
IMMUNOEMATOLOGIA E TRASFUSIONE
– OSPEDALE DI ROVERTO DI APSS**


CIG: 8331136EE7



OHSAS 18001:2007

APSS.09/06/2020.0083824 - Allegato Utente 4 (A04)

Sede legale: via Degasperi, 79 - 38123 Trento - P.IVA e C.F. 01429410226 www.apss.tn.it apss@pec.apss.tn.it



INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto	4
Art. 2 – Caratteristiche qualitative e tecniche della fornitura	4
Art. 3 – Modalità di fornitura	5
Art. 4 - Termini e modalità di consegna dei prodotti e strumenti	6
Art. 5 – Sostituzione per indisponibilità o miglioria	7
Art.6 – Obblighi a carico dell'Appaltatore.....	8
Art. 7 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	8
Art. 8 – Contratto e spese contrattuali.....	8
Art. 9 – Durata del contratto.....	9
Art. 10 – Importo del contratto.....	9
Art. 11 – Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto	9
Art. 12 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	10
Art. 13 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	10
Art. 14 – Modifica del contratto durante il periodo di validità	10
Art. 15 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	10
Art. 16 – Controlli e verifiche	11
Art. 17 – Fallimento ed altre vicende soggettive dell'Appaltatore	12
Art. 18 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti	12
Art. 19 – Subappalto.....	13
Art. 20 – Tutela dei lavoratori e condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto.....	13
Art. 21 – Sicurezza	13
Art. 22 – Trattamento dei dati personali	14
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679	14
Art. 23 – Garanzia definitiva.....	15
Art. 24 – Obblighi assicurativi	16
Art. 25 – Penali e non conformità	16
Art. 26 – Risoluzione del contratto	17
Art. 27 – Recesso	17
Art. 28 – Definizione delle controversie	17
Art. 29 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	17



OHSAS 18001:2007

Azienda Provinciale  *per i Servizi Sanitari*
Provincia Autonoma di Trento

Art. 30 – Obblighi in materia di legalità	18
Art. 31 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip.....	18
Art. 32 - Disposizioni anticorruzione	18
Art. 33 – Norma di chiusura.....	19



OHSAS 18001:2007

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura tramite trattativa privata, di dispositivi medici e materiali di consumo per emocomponenti a uso non trasfusionale occorrenti al Servizio di Immunoematologia e Trasfusione Multizonale – Ospedale di Rovereto dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (APSS).

L'esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara nonché della documentazione tecnica presentata dall’impresa aggiudicataria.

Art. 2 – Caratteristiche qualitative e tecniche della fornitura

Il sistema dovrà presentare le seguenti caratteristiche qualitative e tecniche:

- ✓ n. 1 COMPOMAT Modello G5 – Sistema automatico programmabile per la separazione e la preparazione di emocomponenti, dotato di sistema CompFlow Opener per l’apertura automatica della capsula CompoFlow – cod. 9025501 corredato da:
 - n. 1 bilancia inferiore cod. 9025511
 - n. 1 bilancia superiore cod. 9025521
 - n. 1 supporto per filtro cod. 9025531
 - n. 1 WLAN Stick cod. M689401
 - n. 1 lettore codici a barre cod. 9025611
 - n. 1 CompoMaster Net G5 cod. 9025541
 - n. 1 Acces point cod. M674791
 - n. 1 PC cod. B102639
 - n. 1 Monitor cod. VA000090
 - n. 1 scheda di rete cod. B102127
 - n. 1 interfacciamento BIDIREZIONALE cod. B100503
- ✓ n. 1 CompoDock S2 – Dispositivo per connessioni sterili – cod. 9028651
- ✓ n. 2 CompoSeal Universal – Saldatore automatico da tavolo – cod. 9024061
- ✓ n. 1 CompoSeal Mobilea II – Saldatore portatile con valigetta – cod. 9027011
- ✓ n. 2 Pinza Spremitubo Manuale – cod. 6R4452
- ✓ n. 1 Tube Stripper Elettrico AST-2 – cod. B101079 corredato da:
 - n. 1 batteria cod. B101078
 - n. 1 carica batterie cod. B101080. (noleggio + assistenza tecnica)
- ✓ Consumabili codici C3974, T2222, A3AB0010, A3AB0030, 9028701, B101076 (acquisto) come segue:

PRODOTTO	CODICE	QUANTITA' ANNUALI
CompoFlow Select –Sacca QUINTUPLA T&B con “WIDE BORE TUBE” per la raccolta sangue con filtro morbido in linea per la	C3974	500 pz.



OHSAS 18001:2007

leucodeplezione dei GRC. Dotata di capsula CompoFlow e sistema per campionamento sangue		
CompoFlex – Sacca DOPPIA T&T per la raccolta sangue intero dotata di sistema di campionamento sangue	T2222	200 pz.
Bio Bag Paedi 4 S – Sistema per il frazionamento di aliquote di emocomponenti, composto da 4 sacche da 100 ml	A3AB0010	250 pz.
Bio Bag Paedi 8 S- Sistema per il frazionamento di aliquote di emocomponenti, composto da 8 sacche da 100 ml	A3AB0030	250 pz.
Scheda da 500 connessioni sterili per connettore sterile CompoDock	9028701	4 schede
Set trasferimento sacca-sacca Latex Free e Ftalati Free	B101076	1.000 pz.

La quantità sopra indicata è presuntiva e, pertanto, potrà variare in base alle esigenze dell’Azienda con oscillazioni al limite del +/- 20% (più o meno venti per cento) senza che per questo sia possibile rivendicare il diritto a particolari compensi od indennità di sorta.

L’Azienda si riserva la facoltà, nel corso del periodo di vigenza del contratto, di sospendere o variare nei quantitativi il prodotto che non risultasse più idoneo a seguito dei mutamenti negli indirizzi tecnico-scientifici e terapeutici o per esigenze operative dell’U.O. utilizzatrice senza che ciò costituisca alcun titolo in capo alla aggiudicataria.

Art. 3 – Modalità di fornitura

La fornitura dovrà comprendere:

- la strumentazione necessaria all’esecuzione dell’attività sopra indicata; installazione e collaudo a carico dell’appaltatore in accordo con il Servizio d’Ingegneria Clinica di APSS;
- i materiali occorrenti per soddisfare il fabbisogno indicato al punto 2;
- eventuale ulteriore materiale di consumo dedicato ed accessori necessari all’esecuzione dell’attività prevista ed al funzionamento dell’apparecchiatura;



OHSAS 18001:2007

- interfacciamento al sistema informatico in uso presso il servizio di destinazione;
- manutenzione ordinaria e straordinaria comprensiva dei materiali di ricambio usurabili ed assistenza tecnica con l'esecuzione delle misure di sicurezza elettrica a cadenza almeno biennale come richiesto dalle vigenti normative o con la periodicità indicata nei manuali d'uso o nelle schede tecniche;
- qualunque operazione "consigliata" nei manuali di installazione ed utilizzo si intende obbligatoria e a cura dell'appaltatore;
- formazione ed addestramento del personale addetto;
- adeguamento dei materiali e delle strumentazioni alle innovazioni e/o miglioramenti tecnologici che dovessero essere agli stessi apportati nel corso di esecuzione contrattuale.

I prodotti dovranno essere perfettamente conformi alle norme nazionali e comunitarie vigenti per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, l'etichettatura, all'importazione ed all'immissione in commercio per i dispositivi medici. In particolare i prodotti offerti dovranno essere conformi a quanto previsto nelle relative e specifiche monografie della F.U. ultima edizione, ove esistenti, e relativi aggiornamenti, ed a tutte le norme vigenti in materia in particolare alla Direttiva 93/42/CEE e al D.Lgs. 46/97 di attuazione della citata direttiva concernente i dispositivi medici, e in particolare l'art. 13, ed alle disposizioni di legge che entreranno in vigore durante il periodo contrattuale.

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa e dovranno figurare sui contenitori o confezionamenti primari, su quelli secondari nonché sull'imballaggio esterno. I confezionamenti secondari dei dispositivi dovranno rispettare le norme igienico/sanitarie (sarà preferito il cartone resistente) e quelle della sicurezza relativamente alla movimentazione dei carichi (D.Lgs. 81/2008) nonché la normativa interna ad APSS e non possono quindi superare, per singolo collo, i 10 (dieci) chilogrammi. Anche sul confezionamento secondario dovranno essere ben visibili i dati relativi a: data di fabbricazione/scadenza, codice e nome commerciale del prodotto. Dovranno essere periodicamente fornite le schede di sicurezza aggiornate.

Oltre al materiale indicato, l'appaltatore sarà tenuto alla fornitura anche di altri prodotti che dovessero essere ordinati per far fronte a nuove o modificate esigenze, in aggiunta o in sostituzione di quelli specificamente richiesti. Per tali prodotti viene richiesto di praticare uno sconto sul listino, ovvero stralcio di esso relativo ai prodotti oggetto della gara, che verrà allegato esclusivamente all'offerta economica e che s'intenderà fisso per tutta la durata del contratto, mentre per quei prodotti non compresi in alcun listino dell'aggiudicataria si procederà, all'occorrenza, a contrattare le relative quotazioni che, in ogni caso, non potranno essere peggiorative rispetto allo sconto offerto per i prodotti a listino.

L'operatore economico dovrà allegare una dichiarazione di disponibilità a sostituire, alle medesime condizioni economiche, la fornitura aggiudicata con innovazioni aventi analoghe caratteristiche di utilizzo, successivamente disponibili sul mercato, sempre che queste siano adeguate alle esigenze dell'utilizzatore.

Art. 4 - Termini e modalità di consegna dei prodotti e strumenti

Gli ordinativi verranno effettuati da APSS applicando i prezzi contrattuali. La fornitura dei prodotti dovrà essere consegnata entro 15 (quindici) giorni dalla data dell'ordinativo e la fornitura



OHSAS 18001:2007

della strumentazione entro 30 (trenta) giorni solari dalla data dell'ordinativo; gli estremi degli ordini (numero e data) dovranno essere riportati sui documenti di trasporto e sulle relative fatture. La ditta aggiudicataria si obbliga all'evasione di ordini di materiale anche di minima entità a condizioni economiche invariate rispetto a quelle dell'offerta presentata, pertanto senza applicare alcun sovrapprezzo.

Il materiale ordinato, accompagnato da una distinta con l'esatta indicazione della quantità e della qualità del prodotto fornito, dovrà essere consegnato, franco di ogni rischio e spesa (imballo e trasporto compresi), presso il Magazzino indicato nell'ordine, in tutti i giorni feriali, escluso il sabato, ai recapiti e negli orari riportati sui singoli ordinativi trasmessi dagli uffici dell'APSS.

In caso d'urgenza la consegna dovrà essere effettuata entro 48 (quarantotto) ore solari dalla richiesta.

La ditta aggiudicataria è tenuta all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della consegna dei beni/prodotti oggetto del presente capitolato. Nell'esecuzione la ditta è tenuta alla diligenza e ad una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto e dichiarato nell'offerta tecnica relativamente alle modalità di conservazione.

Anomalie del prodotto

La presa in consegna e il regolare utilizzo del prodotto non esonerano comunque l'appaltatore da responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego. Nel caso si evidenzino frequenti vizi ed imperfezioni durante e/o successivamente all'impiego, l'appaltatore ha l'obbligo, a richiesta dell'APSS, di sottoporre a verifica, a proprie spese, l'articolo contestato e sostituirlo qualora risultasse non idoneo.

Art. 5 – Sostituzione per indisponibilità o miglioria

Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia del contratto, il fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti offerti in sede di gara, a seguito di ritiro degli stessi dal mercato da parte del produttore dovuto a cessazione della produzione, il fornitore dovrà obbligatoriamente:

- dare comunicazione scritta della “messa fuori produzione” all'APSS con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni;
- indicare pena la risoluzione del contratto il prodotto aventi equivalenti o migliori caratteristiche tecniche, cliniche, prestazionali e quali/quantitative che intende proporre in sostituzione di quello aggiudicato alle medesime condizioni economiche offerte in gara o, eventualmente, a condizioni economiche migliori, fornendo alla stazione appaltante tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di offerta per il prodotto sostituito.

L'APSS procederà, quindi, alla verifica dell'equivalenza del prodotto offerto in sostituzione di quello aggiudicato e, in caso di accettazione, provvederà a comunicare al fornitore gli esiti di detta verifica. In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione, APSS avrà facoltà di risolvere il contratto, anche solo in parte, laddove il fornitore non sia più in grado di garantire la disponibilità del prodotto per il quale si richiede la sostituzione.



OHSAS 18001:2007

Art.6 – Obblighi a carico dell’Appaltatore

L’Appaltatore, nell’adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.

La stipulazione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione della fornitura.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione della fornitura.

Art. 7 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale: la LP 2/2016; il DLg. 50/2016, per quanto applicabile; il DM Infrastrutture e trasporti n. 49/2018; il DLgs n. 81/2008 e le eventuali normative sulla sicurezza specifiche in materia; la LP 23/1990 “e il DPGP 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.; la LP 136/2010; il DLgs 159/2011; la L 190/2012; il regolamento europeo 2016/679/UE, il DLgs 196/2003, il DLgs 51/2018; le norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Art. 8 – Contratto e spese contrattuali

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:

- a.1) il capitolato speciale;
- a.2) l’offerta tecnica dell’Appaltatore;
- a.3) l’offerta economica dell’Appaltatore;
- a.4) eventuale documentazione tecnica;
- a.5) DUVRI – parte generale e parte specifica;
- a.6) eventuale atto costitutivo del RTI;
- a.7) eventuale dichiarazione di subappalto.

Ai fini del contratto, l’Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, salvo diversa indicazione.

Le eventuali sostituzioni dei Legali Rappresentanti dell’Appaltatore che si dovessero verificare nel corso del contratto dovranno essere immediatamente comunicate ad APSS.

Il contratto è stipulato mediante semplice scambio di corrispondenza via PEC.



OHSAS 18001:2007

A seguito dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 22 della L.P. 2/2016, APSS procederà nei confronti dell'Appaltatore alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione. Qualora venga accertato che l'Appaltatore si trovi in una delle condizioni che non gli consentono la stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione, l'aggiudicazione si intenderà come non avvenuta e APSS avrà il diritto di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione dell'accordo.

Le spese contrattuali (imposta di bollo ed eventuali tasse di registrazione), se dovute, e tutti gli oneri tributari saranno a carico dell'Appaltatore.

Art. 9 – Durata del contratto

Il contratto ha la durata di 4 (quattro) anni a decorrere dalla data comunicata in sede di stipula del contratto. Il contratto potrà essere rinnovato, con eventuale aggiornamento, ove ritenuto conveniente dall'APSS e mediante provvedimento scritto, per 4 (quattro) anni, per una durata massima complessiva di anni 8 (otto).

In sede di rinnovo si provvederà ad aggiornare il prodotto aggiudicato, in base alle variazioni tecniche, qualitative e commerciali nel frattempo eventualmente intervenute, ai sensi dell' art. 27 della L.P. 2/2016.

Nel caso in cui alla scadenza del contratto l'APSS non fosse riuscita a completare le procedure di affidamento o di rinnovo, esso si intenderà prorogato per il tempo necessario alla conclusione delle procedure predette e, comunque, non oltre 6 (sei) mesi dalla sua naturale scadenza.

Art. 10 – Importo del contratto

I prezzi della fornitura, alle condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, si intendono offerti dall'Appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e comprendono ogni onere derivante dalla perfetta esecuzione di tutte le attività comprese nel contratto e derivanti dalle prescrizioni dello stesso e dei documenti che ne fanno parte. I prezzi unitari risultanti dall'offerta economica dell'Appaltatore costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

APSS ha la facoltà di modificare il contratto nei casi previsti dall'art. 27 della LP 2/2016; in particolare si riserva la possibilità di aumentare o diminuire le quantità dei singoli prodotti oggetto della fornitura entro i limiti del 20% dei quantitativi inizialmente fissati mantenendo ferme le condizioni originarie di contratto e il prezzo offerto senza che per questo motivo l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.

Art. 11 – Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore del Servizio Acquisti e Gestione Contratti.

Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In



OHSAS 18001:2007

quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto, il cui nominativo sarà comunicato tempestivamente all'Appaltatore in seguito alla nomina dello stesso.

Art. 12 – Avvio dell'esecuzione del contratto

Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla APSS per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'Appaltatore non adempia la APSS ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Appaltatore.

Art. 13 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del DLgs 50/2016.

Art. 14 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della LP 2/2016.

Art. 15 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, dovranno essere intestate all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, specificando la sede e la struttura ordinante con indicazione del CIG, del numero e della data dell'ordine di APSS. Le fatture dovranno essere inviate all'indirizzo I.P.A. indicato nel medesimo ordine.

In considerazione del fatto che APSS rientra nel regime di cui all'art. 17-ter del DPR 633/1972, così come modificato dalla L 190/2014, le fatture emesse per la fornitura di beni e servizi rientranti nel predetto regime dovranno riportare in calce l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" così come disposto dall'art. 2 del DM 23/1/2015.

Il pagamento sarà effettuato tramite il Tesoriere dell'APSS – Unicredit sede di Trento – sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta, entro il termine di trenta (30) giorni dalla data di ricezione della fattura. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere.

Gli interessi moratori per ritardato pagamento previsti dal DLgs 231/2002, ai sensi dell'art. 4 del medesimo DLgs, come sostituito dal DLgs 192/2012, decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è determinato nella misura definita dalla normativa vigente tempo per tempo.



OHSAS 18001:2007

Si rimarca che non sarà possibile rivalersi su eventuali interessi moratori qualora nel documento di trasporto e/o in fattura non siano riportati numero e data dell'ordine di APSS e il relativo CIG.

Qualsiasi pagamento inerente al contratto oggetto della presente procedura di gara rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori ai sensi della L. 136/2010.

I pagamenti saranno subordinati alla regolarità contributiva e fiscale del fornitore (Inps, Inail, Cassa edile e Amministrazione fiscale), secondo la normativa vigente.

L'Aggiudicatario assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come meglio specificato nell'apposito articolo del presente Capitolato.

In caso di ottenimento di DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'APSS trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall'APSS direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 30, comma 5-bis, del DLgs 50/2016, APSS opererà, sull'importo netto progressivo della fornitura, una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, a seguito della verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 16 – Controlli e verifiche

L'APSS si riserva il diritto di eseguire, anche in un momento successivo alla consegna, controlli sulla merce ritirata e sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

In caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo, per via dell'imballaggio e/o per la consegna del materiale tramite corriere, il ricevimento avverrà con "riserva di successivo controllo". Anche a consegna avvenuta ed accettata, ove emergesse qualche vizio, difetto o comunque mancata corrispondenza ai requisiti previsti, la merce sarà contestata e quindi respinta al fornitore, che dovrà sostituirla con altra della qualità prescritta, entro quarantotto (48) ore dalla contestazione.

L'APSS evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Appaltatore sarà chiamato a rispondere all'APSS, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

Nel caso il fornitore rifiuti o non proceda immediatamente alla sostituzione del materiale contestato, l'APSS procederà direttamente all'acquisto, a libero mercato, di uguali quantità e qualità dei prodotti che avrebbero dovuto essere consegnati, addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

Il materiale contestato dovrà comunque essere ritirato dalla Ditta fornitrice entro una settimana dalla contestazione; in caso contrario, APSS ne potrà disporre il trasporto di reso addebitando gli oneri alla medesima aggiudicataria inadempiente.



OHSAS 18001:2007

L'APSS si riserva di richiedere in qualsiasi momento schede tecniche e manuali d'uso dei prodotti oggetto della fornitura.

L'APSS potrà effettuare in ogni tempo i controlli ritenuti necessari a garantire la qualità della fornitura, la corrispondenza degli stessi alle norme di legge e regolamentari in vigore, nonché la corrispondenza fra la prestazione della impresa e quanto previsto dal capitolato o dichiarato in sede di gara o convenuto in sede di redazione del contratto. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 17 – Fallimento ed altre vicende soggettive dell'Appaltatore

Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione rispetto alle parti o quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del DLgs n. 50/2016.

Art. 18 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lett. d), punto 2, della LP 2/2016.

Relativamente alla cessione dei crediti derivanti dal contratto, qualora la cessione rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del DLgs 50/2016 e della legge n. 52/1991 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile ad APSS qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

APSS non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della LP 2/2016.

In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile ad APSS solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.



OHSAS 18001:2007

Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità ad APSS, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato ad APSS. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui APSS ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione ad APSS.

Art. 19 – Subappalto

Il subappalto è ammesso secondo quanto previsto dall'art. 26 della LP 2/2016 e dall'art. 105 del DLgs 50/2016.

L'Appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della LP n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della LP 2/2016, APSS procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite.

Art. 20 – Tutela dei lavoratori e condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 21 – Sicurezza

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al DLgs 81/2008.

L'Appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.



OHSAS 18001:2007

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) è redatto in ottemperanza al dettato dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, allo scopo di quantificare i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze.

I suddetti costi, indicati nella "parte specifica" del documento, non saranno soggetti a ribasso.

Il DUVRI, così come ribadito nella Determinazione dell'AVCP n. 3 del 05.03.2008, nonché dalle Linee Guida emanate dalla Conferenza Stato – Regioni in data 20.03.2008, è da considerarsi un documento dinamico, pertanto, dovrà essere aggiornato nel corso della durata della fornitura e costituirà parte integrante del contratto.

Art. 22 – Trattamento dei dati personali

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

I dati personali forniti dall'Impresa aggiudicataria verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente, in applicazione degli adempimenti previsti dal DLgs 50/2016, dalle LLPP 2/2016 e 23/1990 e dal DPR 445/2000.

Il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi legali ai quali è soggetta APSS e ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione di un contratto: il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso connessi e conseguenti ai sensi di legge (es. verifica assenza motivi di esclusione).

I dati personali potranno essere comunicati a terzi con la finalità esclusiva di procedere agli adempimenti di cui sopra.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico, da parte di personale autorizzato.

I dati personali saranno conservati per il tempo indicato nel "Manuale di gestione degli archivi", disponibile sul sito www.apss.tn.it alla sezione Privacy e diritto d'accesso / Privacy / Documenti.

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, con sede in via Degasperi n. 79 a Trento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere, nei casi previsti, i diritti di cui al Capo III del Regolamento, tramite l'ufficio URP sito a Palazzo Stella in Via Degasperi n. 77 – 38123 Trento – tel. 0461/904172– urp@apss.tn.it.

Preposto al trattamento dei dati personali, per i trattamenti effettuati nell'ambito dell'esecuzione del contratto, è il RUP.

L'interessato, per le questioni relative al trattamento dei propri dati personali, può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (RPD), i cui dati di contatto sono i seguenti: Via Degasperi n. 79 - 38123 Trento, e-mail ResponsabileProtezioneDati@apss.tn.it.

L'interessato ha diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del Titolare a una richiesta che rientri nei diritti dell'interessato stesso.

Nomina dell'Appaltatore a Responsabile esterno del trattamento dati



OHSAS 18001:2007

Con la stipula del contratto, l'Impresa aggiudicataria è nominata dall'APSS Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Ue 2016/679, e come tale dovrà attenersi alle istruzioni fornite da APSS ed ottemperare agli obblighi previsti in capo ai Responsabili del trattamento dei dati personali dal Regolamento anzidetto (con particolare riferimento a: nomina del Responsabile della protezione dei dati personali, nei casi previsti dall'art. 37 del Regolamento UE 2016/679; attivazione di un registro delle attività di trattamento, nei casi previsti dell'art. 30 del Regolamento UE 2016/679; implementazione di un processo di analisi e valutazione dei rischi, ai sensi del considerando 83, nonché dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679).

In particolare al termine della prestazione oggetto del presente capitolato il Responsabile, è tenuto, secondo le indicazioni che verranno fornite da APSS, alla cancellazione o alla restituzione alla stessa di tutti i dati personali trattati per conto di APSS, sia tramite sistemi elettronici che su carta, comprese le copie esistenti, salvo che la normativa nazionale e europea preveda l'obbligo di conservazione di tali dati in capo al soggetto esterno.

La restituzione dei dati personali dovrà avvenire, senza oneri ulteriori, entro 1 mese dal momento della richiesta da parte di APSS. L'avvenuta cancellazione dei dati personali dovrà essere documentata tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio da trasmettere ad APSS entro 1 mese dal momento della richiesta da parte della stessa.

Il mancato rispetto delle indicazioni di cui sopra costituisce grave inadempimento contrattuale con conseguente richiesta di risarcimento danni e segnalazione alle Autorità competenti.

Ai sensi dell'art. 33 del Regolamento, il Responsabile è tenuto ad informare APSS, senza ingiustificato ritardo, delle eventuali violazioni ai dati personali trattati per conto della stessa, fornendo ad APSS le informazioni necessarie, ai sensi della normativa, per consentirle di effettuare le valutazioni di competenza e procedere quindi all'eventuale notifica di data breach all'Autorità di controllo, e se ne sussistono i presupposti, la comunicazione agli interessati.

Ai sensi dell'art. 82, comma 2, del Regolamento Ue 2016/679, l'Aggiudicataria, in qualità di Responsabile, risponde per l'eventuale danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento medesimo, specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento, o se ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni che verranno fornite da APSS, in qualità di titolare, all'atto della stipulazione del contratto.

Le disposizioni indicate nel presente articolo si applicano anche agli eventuali subappaltatori e subfornitori che trattano dati personali in qualità di Sub Responsabili.

Art. 23 – Garanzia definitiva

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del DLgs n. 50/2016.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

Nel caso di integrazione del contratto, l'Appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.



OHSAS 18001:2007

In caso di fideiussione bancaria o assicurativa, la garanzia definitiva deve essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al DM n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Art. 24 – Obblighi assicurativi

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Appaltatore stesso, di terzi o di APSS.

In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO).

APSS si riserva la facoltà di chiedere all'Appaltatore in qualunque momento la presentazione di documentazione a comprova dell'adempimento degli obblighi assicurativi sopra indicati.

L'Appaltatore è ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 25 – Penali e non conformità

Nel caso l'appaltatore non proceda alla consegna di quanto ordinato entro i termini previsti dal contratto per strumenti e prodotti o nei tempi migliorati eventualmente offerti in sede di gara, oppure nel caso l'appaltatore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata entro il termine previsto, APSS è autorizzata ad applicare, per ogni giorno successivo a termini sopra indicati:

- ✓ per quanto riguarda gli strumenti: una penalità dell'1‰ (uno per mille) calcolato sul valore della merce;
- ✓ per quanto riguarda i prodotti consumabili: una penalità dell'1‰ (uno per mille)

in entrambi i casi fino ad un valore massimo del 10% (dieci per cento) del valore contrattuale.

In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta avverso la quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 23 del presente capitolato.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Nel caso in cui l'importo della penale superi il 10% dell'importo contrattuale, l'APSS può dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.



OHSAS 18001:2007

Art. 26 – Risoluzione del contratto

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del DLgs 50/2016.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del DLgs 50/2016 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione della fornitura;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione del presente capitolato;
- e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'articolo "Penali" del presente capitolato;
- g) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali APSS non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Appaltatore.

Art. 27 – Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del DLgs 50/2016.

Art. 28 – Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la APSS e l'Appaltatore è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 29 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L 136/2010, l'affidatario è obbligato a:

- utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente appalto;
- comunicare all'APSS il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto pubblico e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi;
- indicare in ciascuna transazione relativa al presente appalto (ad es. pagamenti a subcontraenti) il codice CIG relativo contratto;



OHSAS 18001:2007

- inserire in tutti i sub-contratti relativi al presente contratto la clausola in cui i sub-contraenti assumono il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti in caso di mancanza;
- comunicare all'APSS ed al Commissariato del Governo di Trento l'eventuale inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010 da parte di propri sub-contraenti, con contestuale risoluzione del contratto.

In caso di futura modifica della suddetta normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, durante il periodo di validità del contratto, si intendono qui richiamate le norme eventualmente sopravvenute, ai sensi dell'art. 1374 cc.

Art. 30 – Obblighi in materia di legalità

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla APSS ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'Appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *“Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subAppaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla APSS ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.*

Art. 31 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del DL 95/2012, convertito con modificazioni dalla L 135/2012, APSS si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.


In caso di recesso verranno pagate all'Appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 32 - Disposizioni anticorruzione

Con la sottoscrizione del contratto l'Impresa assume gli obblighi previsti dalla Legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”.



OHSAS 18001:2007

Azienda Provinciale  *per i Servizi Sanitari*
Provincia Autonoma di Trento

In particolare, l'Impresa aggiudicataria si impegna a fornire, su richiesta di APSS, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d'imposta delle CU inviate all'Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all'art. 1, comma 9 lettera e), della L. 190/2012.

In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza della APSS, i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano, i cui documenti sono accessibili sul sito internet di APSS <https://www.apss.tn.it/documenticorruzione> (area amministrazione trasparente). L'Appaltatore si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento dell'APSS può costituire causa di risoluzione del contratto: l'APSS, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, può procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 comma 16 ter del DLgs 165/2001 l'Appaltatore si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto della APSS nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto presso la APSS medesima. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per l'Appaltatore l'esclusione dalla procedura di affidamento. Inoltre, come previsto dall'art 53 comma 16 ter del DLgs 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'Appaltatore è invitato a prendere visione dei documenti "Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'attuazione della trasparenza e del "Codice di comportamento" liberamente scaricabile dal sito Internet di APSS alla sezione "Amministrazione Trasparente"> Altri contenuti-corruzione> documenti anticorruzione> 1 documenti operativi vigenti.

L'Appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 33 – Norma di chiusura

L'Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.



OHSAS 18001:2007

All.to: CONTRATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E
CONFERIMENTO DELLE RELATIVE ISTRUZIONI (articoli 28 e 29 del Regolamento
UE 2016/679).



OHSAS 18001:2007